

Cagliari 16 maggio 2016

COMITATO REGIONALE SARDEGNA  
*Comitato Regionale Sardegna*

IL GIUDICE UNICO TERRITORIALE



- visto l'istanza del Coordinatore Arbitrale del Comitato Provinciale di Cagliari, al quale in virtù del ruolo apicale ricoperto spettano le medesime facoltà del Commissari e Direttori di Gara, relativo ai fatti accaduti nella competizione svoltasi presso la Bocciofila di Settimo San Pietro in occasione della partita eliminatoria del "Trofeo del 50° Anniversario della Fondazione" in data 18.04.2016;

- letta la successiva nota di comunicazione ricevuta il successivo 20.04.2016 da questo Organo di Disciplina a firma della Segreteria del Comitato Regionale di Cagliari;

- considerato che, dal punto di vista procedurale, l'istanza in questione è da ritenersi ricevibile e tempestiva giacché inoltrata in ossequio alla forma e al termine contemplati dall'art. 18, del Regolamento di Giustizia e Disciplina (R.G.D.) della F.I.B. del 04.12.2014 ;

PREMESSO CHE

- l'istanza sottopone all'attenzione di codesto organo giudicante la condotta posta in essere dal tesserato Salis Daniel (tessera Fib categoria B n, 753307).

- dall'esame testuale dell'istanza si prende atto che il tesserato ha tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni regolamentari proferendo la parola "porca"  

- tale comportamento gravemente ingiurioso è stato udito oltre che dal Coordinatore Regionale degli Arbitri (istante) altresì da parte del Pubblico presente;

- nonostante il richiamo verbale da parte del Coordinatore all'atleta volto a rappresentare la gravità delle parole proferite e quindi finalizzato ad indirizzare l'atleta ad un comportamento corretto, quest'ultimo non ha mostrato segno di pentimento rivendicando altresì il diritto di dire ciò che voleva;

visto lo Statuto della Federazione Italiana Bocce, in particolar modo gli artt. 6 e 18;

Cagliari 16 maggio 2016

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

visto il Regolamento Organico all'art. 16;

visto il Codice di Comportamento sportivo agli artt. 1,2,3,5,7 e 9;

visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B. del 04.12.2014 ,

**CONSIDERATO CHE**

- la condotta del sig. Salis Daniel è meritevole di sanzione in quanto contraria alle disposizioni regolamentari integrando la previsione dell'art. 61, comma 2, lettere d,g (violazioni che anche considerata singolarmente sono meritevoli di sanzione) così sussiste la responsabilità della ASD C.B. Settimo San Pietro, ai sensi dell'art. 61, comma 7;

- in data 20.04.2016 è stato emesso provvedimento disciplinare da questo Organo Giudicante per le condotte sopradescritte a carico dell'autore dei fatti e della società di appartenenza dove, per mero refuso, sono stati indicati erroneamente delle disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina in luogo di quelli correttamente indicati nel presente provvedimento;

- tale erronea indicazione rappresenta un mero errore materiale non modificando la natura delle violazioni commesse né la sanzione ad esse attribuita e pertanto tali sanzioni devono intendersi confermate;

- per correttezza formale si impone la rettifica del provvedimento del 20.04.2016 che deve intendersi integrato e modificato dal presente provvedimento e comunque ove occorra sostituito da quest'ultimo;

**PER QUESTI MOTIVI APPLICA**

- a. Salis Daniel, (tessera n. 753307), in quanto autore dei fatti, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera b la sanzione della Squalifica per mesi 1.

b. Alla ASD C.B. Settimo San Pietro, in quanto società di appartenenza, ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera b, la multa di € 206,58.

Cagliari 16 maggio 2016

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

**Qualora le sanzioni dovessero aver già avuto esecuzione, il presente provvedimento non applica ai destinatari alcuna nuova sanzione.**

Si chiede che la Segreteria Regionale della FIB Sardegna trasmetta, ove ritenuto opportuno, il presente provvedimento ai tutti i Presidenti della Società Affiliate oscurando i dati sensibili dell'Atleta e della Società di appartenenza.

Si trasmette alla Segreteria Regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Cagliari, 16 maggio 2016

(Il Giudice Unico Regionale)

avv. Nicola Norfo

